

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5213 del 24/09/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 3510 IN DATA 11/07/2022 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: TECTUBI RACCORDI SPA. ATTIVITÀ: "PRODUZIONE RACCORDI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PODENZANO (PC), VIA ROMA N. 150.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5409 del 23/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventiquattro SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 3510 IN DATA 11/07/2022 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: TECTUBI RACCORDI SPA. ATTIVITÀ: "PRODUZIONE RACCORDI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PODENZANO (PC), VIA ROMA N. 150.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (AUA);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenda Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

Richiamata la determinazione dirigenziale det-amb n. 3510 in data 11/07/2022 con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale (rilasciata dal Suap dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 11799 del 22/08/2022, acquisito al prot. ARPAE n. 137416 in pari data) a favore della Ditta TECTUBI RACCORDI SPA, con sede legale in Podenzano, Via Roma n. 150 (P.I. 01230470997), per l'attività di "produzione raccordi" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Podenzano, Via Roma n. 150, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose avente recapito nel corpo idrico

- superficiale "Rio Grazzano";
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione/nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4/6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;

Premesso che:

- con nota prot. n. 11691 del 05/08/2024, acquisita al prot. ARPAE n.142956 in pari data, il SUAP dell'Unione Valnure e Valchero ha trasmesso l'istanza presentata dalla Ditta TECTUBI RACCORDI SPA (P.I. 01230470997), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per l'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla determinazione dirigenziale det-amb n. 3510 in data 11/07/2022, per l'attività di "produzione raccordi" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Podenzano, Via Roma n. 150, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (*modifica sostanziale*);
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Grazzano" (*proseguimento senza modifiche*);
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico (*modifica sostanziale*);

Considerato che:

- con nota prot. n. 148195 del 12/08/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 150658 del 20/08/2024 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta legge, per l'adozione della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "emissioni in atmosfera", (rif. Attività n. 8 del 04/09/2024 Sinadoc 28355/2024) risulta che:

- la ditta dichiara di essere esclusa dall'applicabilità della disciplina di VIA e AIA;
- per adeguare gli impianti alle richieste di mercato l'Azienda intende acquisire due nuovi impianti di aspirazione a servizio dell'attività di "collaudo pezzi" con liquidi penetranti, ai quali saranno associate le future emissioni E43 ed E44;
- viene precisato che non sono previste variazioni qualitative e quantitative delle materie prime e che, in termini di carico inquinante potenziale, verranno adottate misure al fine di non aumentare il grado di insalubrità dell'Azienda, mantenendo invariati i flussi di massa degli inquinanti ad oggi autorizzati così come prescritto dai vincoli previsti dal RUE del Comune di Podenzano;

Rilevato altresì che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", la ditta ha trasmesso con l'istanza la "Relazione tecnica di impatto acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 87245 del 13/08/2024 (prot. ARPAE n. 148704 del 13/08/2024) con cui l'Azienda USL di Piacenza ha espresso parere favorevole, con le seguenti prescrizioni:
 - relativamente all'attività di saldatura, dovrà essere garantita in ogni momento una velocità di captazione al punto di emissione degli inquinanti non inferiore a 0,5 m/s;
 - le attività di verniciatura e asciugatura dei pezzi dovranno essere effettuate con impianto di aspirazione costantemente in funzione inoltre, la velocità di aspirazione, su tutto il fronte aspirante, non dovrà mai essere inferiore a 0,4 m/s;
 - le attività di collaudo, considerato l'utilizzo di liquidi penetranti, dovranno essere effettuate in prossimità del fronte aspirante (E43 ed E44) al fine di evitare il più possibile emissioni diffuse;
 - durante tutte le fasi di lavoro produttive generanti emissioni, i sistemi di aspirazione dovranno essere mantenuti in costante funzionamento al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
 - dovranno essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse;
 - relativamente alla prevenzione del rischio biologico da Legionella, data la presenza di torri evaporative, si dovrà rispettare quanto previsto dalla DGR 828/2017 ed in particolare l'analisi e gestione del rischio;

- nota prot. n. 151476 del 21/08/2024, con cui il Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, per la matrice emissioni in atmosfera;
- nota prot. n. 9314 del 03/09/2024 (prot. ARPAE n. 159182 del 04/09/2024), con cui il Comune di Podenzano:
 - preso atto di quanto dichiarato ossia che le due nuove emissioni, E43 ed E44, non comportano un superamento dei limiti massimi ammessi in termini quantitativi (concentrazioni, flussi di massa, pressioni, valori limite etc.) e non comportano un aumento significativo di emissione di inquinanti in riferimento alla diverse matrici ambientali (emissioni in atmosfera, produzione di rifiuti, emissioni odorogene, impatto acustico, radiazioni ionizzanti e non);
 - preso atto delle risultanze del documento “Relazione tecnica impatto acustico” da cui si evince il rispetto dei valori riportati dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Podenzano, senza un aumento del grado di insalubrità esistente e degli impatti sull’ambiente e sul territorio, ovvero in termini quantitativi (concentrazioni, flussi di massa, pressioni, valori limite etc.), senza un aumento delle emissioni rumorose, dando altresì atto che la matrice ambientale “rumore” rispetta i limiti stabiliti dalla Classe V del suddetto piano Comunale;”
 - ha espresso parere favorevole per la matrice “emissioni in atmosfera”, nel rispetto della seguente prescrizione:

“la ditta dovrà trasmettere, unitamente ai controlli di messa a regime, anche l’esito dei monitoraggi periodici effettuati sulle emissioni esistenti come autorizzate (ivi comprese le due nuove emissioni E43 ed E44), al fine di poter verificare il reale carico emissivo dell’intero stabilimento;”
 - ha espresso parere favorevole per la matrice “impatto acustico” nel rispetto della seguenti prescrizioni:
 1. sia eseguito un monitoraggio “post operam” ad impianti avviati (emissioni E43 ed E44 in funzione) al fine di verificare l’effettivo livello di impatto ambientale sulla matrice rumore;
 2. l’esito del monitoraggio “post operam” dovrà essere trasmesso a questo Servizio e ad ARPAE SAC per le verifiche di competenza”;

Dato atto che:

- in data 14/08/2024 è stata acquisita la Comunicazione Antimafia richiesta ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs.n. 159/2011, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) PR_PCUTG_Ingresso_0036509_20240808, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);

Richiamata la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere alla modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto “TECTUBI RACCORDI SPA”, mantenendo invariate le prescrizioni impartite con la determinazione dirigenziale det-amb n. 3510 in data 11/07/2022, relativamente al titolo art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose avente recapito nel corpo idrico superficiale “Rio Grazzano”, per il quale il proponente ha dichiarato il *proseguimento senza modifica*;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Richiamata la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d’interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall’art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

Per quanto indicato in narrativa

di assumere la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c. 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell’ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DETERMINA

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui alla determinazione dirigenziale det-amb n. 3510 in data 11/07/2022 (rilasciata dal Suap dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 11799 del 22/08/2022), a favore della ditta "TECTUBI RACCORDI SPA", con sede legale in Podenzano, Via Roma n. 150 (P.I. 01230470997), per l'attività di "produzione raccordi" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Podenzano, Via Roma n. 150, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
- art. 3, comma 1 lett. c), DPR 59/2013 - *autorizzazione* alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Grazzano";
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – *comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;
2. **di stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

PUNTO DI EMISSIONE E1 IMPIANTO TERMICO PRODUZIONE VAPORE – P=0,465 MW

Portata massima	2200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

PUNTO DI EMISSIONE E2 IMPIANTO ABBATTIMENTO FUMI DECAPPAGGIO

Portata massima	12700 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
HF	2 mg/Nm ³
Acido nitrico (come HNO ₃)	30 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	scrubber

PUNTO DI EMISSIONE E3 IMPIANTO ABBATTIMENTO FUMI DECAPPAGGIO

Portata massima	12700 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	2 mg/Nm ³
Acido nitrico (come HNO ₃)	30 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	scrubber

PUNTO DI EMISSIONE E4 IMPIANTO ABBATTIMENTO FUMI DECAPPAGGIO

Portata massima	29200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	2 mg/Nm ³
Acido nitrico (come HNO ₃)	30 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	scrubber

PUNTO DI EMISSIONE E8 ASPIRAZIONE MOLATURA

Portata massima	8500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	

Polveri 9 mg/Nm³
Sistema di abbattimento: FT

PUNTO DI EMISSIONE E9BIS ASPIRAZIONE TAGLIO

Portata massima 5000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 8 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Polveri 9 mg/Nm³
Monossido di carbonio 5 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 20 mg/Nm³
Sistema di abbattimento: FT

PUNTO DI EMISSIONE E10 IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO PEZZI – P=0,7 MW

Portata massima 1750 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Polveri 5 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

PUNTO DI EMISSIONE E11 IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO PEZZI – P=1,4 MW

Portata massima 3000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Polveri 5 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

PUNTO DI EMISSIONE E13 IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO PEZZI – P=4,1 MW

Portata massima 3200 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 13 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Polveri 5 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

PUNTO DI EMISSIONE E14 IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO PEZZI – P=2,1 MW

Portata massima 4000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 13 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Polveri 5 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

PUNTO DI EMISSIONE E15 IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO PEZZI – P=1,4 MW

Portata massima 2100 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 13 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

PUNTO DI EMISSIONE E16 IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO PEZZI – P=1,4 MW

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

PUNTO DI EMISSIONE E18BIS IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO PEZZI – P=5,1 MW

Portata massima	9500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

PUNTO DI EMISSIONE E20 IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO PEZZI – P=1 MW

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

PUNTO DI EMISSIONE E21BIS ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA

Portata massima	3600 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	9 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

Sistema di abbattimento: FT

PUNTO DI EMISSIONE E23BIS ASPIRAZIONE TAGLIO

Portata massima	7500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	9 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³

Sistema di abbattimento: FT

PUNTO DI EMISSIONE E24BIS ASPIRAZIONE TAGLIO

Portata massima	7500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	9 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT

PUNTO DI EMISSIONE E25 ASPIRAZIONE SABBIATURA

Portata massima	9350 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	9 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT

PUNTO DI EMISSIONE E28 ASPIRAZIONE COLLAUDO

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E29 ASPIRAZIONE VERNICIATURA AD IMMERSIONE

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E30 IMPIANTO TERMICO PER ASCIUGATURA PEZZI VERNICIATI – P=0,17 MW

Portata massima	300 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

PUNTO DI EMISSIONE E31 SABBIATRICE

Portata massima	29000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	9 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT

PUNTO DI EMISSIONE E32 MOLATURA

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	9 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT

PUNTO DI EMISSIONE E33 TRATTAMENTO TERMICO FELIND – P=0,35 MW

Portata massima	1800 Nm ³ /h
-----------------	-------------------------

Durata giornaliera	saltuaria
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

PUNTO DI EMISSIONE E38 TAGLIO PEZZI MEDI E PICCOLI

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	15 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	9 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT

PUNTO DI EMISSIONE E40 TRATTAMENTO TERMICO – P=1,86 MW

Portata massima	1800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	13 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

PUNTO DI EMISSIONE E41 ASPIRAZIONE COLLAUDO

Portata massima	22350 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	24 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

PUNTO DI EMISSIONE E42 GRANIGLIATRICE

Portata massima	16000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	9 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

PUNTO DI EMISSIONE E43 ASPIRAZIONE COLLAUDO

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	24 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT+CA

PUNTO DI EMISSIONE E44 ASPIRAZIONE COLLAUDO

Portata massima	16000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno

Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	24 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT+CA

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse; in particolare:
- l'impiego dei liquidi penetranti deve essere svolto in prossimità ed in direzione del fronte aspirante (E43 ed E44) al fine di ottimizzare l'efficacia dell'impianto di abbattimento;
 - relativamente all'attività di saldatura, deve essere garantita in ogni momento una velocità di captazione al punto di emissione degli inquinanti non inferiore a 0,5 m/s;
 - le attività di verniciatura e asciugatura dei pezzi dovranno essere effettuate con impianto di aspirazione costantemente in funzione inoltre, la velocità di aspirazione, su tutto il fronte aspirante, non dovrà mai essere inferiore a 0,4 m/s;
- b) le quote di sbocco dei camini delle emissioni denominate E18bis, E38 ed E21bis devono essere posizionate ad un'altezza di almeno un metro superiore al colmo del tetto dell'edificio ospitante l'insediamento e di quello degli edifici circostanti posti in un raggio di 10 metri dall'insediamento stesso;
- c) non devono essere superati i seguenti consumi:
- consumo massimo giornaliero di prodotti per la verniciatura ad immersione pari a 100 kg con un utilizzo medio giornaliero di 90,9 kg;
 - consumo massimo giornaliero di liquidi penetranti pari a 12 kg con un utilizzo medio giornaliero di 10 kg;
 - un input annuo massimo di COV pari a 4600 kg/a;
- d) i consumi settimanali di prodotti per la verniciatura ad immersione e di liquidi penetranti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza settimanale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenuto, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- e) entro il 28 febbraio di ogni anno deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'input di COV e dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo competenti;
- f) i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- g) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- h) fermo restando il rispetto dei limiti di concentrazione di ossidi di azoto e di zolfo fissati per E10, E11, E13, E14, E15, E16, E18BIS, E20, E33 ed E40 il gestore può non effettuare autocontrolli a dette emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas naturale (cd. metano);
- i) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E1 ed E30 il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas naturale (cd. Metano);
- j) le informazioni relative ai **monitoraggi** effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenuto, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- k) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
-----------------------	---

	oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- l) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- m) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- n) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- o) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- p) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- q) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- r) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017;
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
 - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - ossidi di zolfo espressi come SO₂: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici), ISTISAN 98/02 d.m. 25/08/2000 all.1;
 - **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
 - **Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)**: UNI EN - 12619:2013;
 - **Acido nitrico**: ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico);
 - **Acido fluoridrico**: ISO 15713:2006, UNI 10787:1999, UNI CEN/TS 17340:2021 o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2);
- s) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- t) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di ARPAE di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- u) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- v) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel

metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- w) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- x) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di ARPAE di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- y) i sistemi di abbattimento sia delle emissioni devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- z) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- aa) i risultati analitici dei monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- bb) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- cc) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- dd) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (ARPAE SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno **tre monitoraggi di E43 ed E44** effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di

dieci giorni dalla data di messa a regime **nonché** l'esito dei monitoraggi periodici effettuati alle **emissioni esistenti** già autorizzate al fine di poter verificare il reale carico emissivo dell'intero stabilimento;

ee) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;

ff) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

gg) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

hh) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;

3. di stabilire, come già indicato nella determinazione dirigenziale Det-Amb n. 3510 del 11/07/2022, per lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Grazzano", il rispetto, nel pozzetto di prelievo fiscale indicato con il n° 2, dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

4. di riportare, per il buon ordine, per lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Grazzano", le seguenti prescrizioni, già impartite con la Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 3510 del 11/07/2022:

a) nel pozzetto posto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali (denominato "pozzetto di prelievo acque decappaggio") dovranno essere rispettati i limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., per i parametri della tab. 5 del medesimo allegato 5;

b) i pozzetti di prelievo fiscale (come indicati in premessa) dovranno essere in ogni momento accessibili ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue;

c) non è consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio, o di acque prelevate esclusivamente allo scopo le acque reflue industriali (provenienti dal lavaggio pezzi a seguito di decappaggio) prima del trattamento delle stesse per adeguarle ai limiti di cui alla precedente lettera a);

d) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento delle condotte fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e domestiche, prevedendo controlli periodici che ne attestino l'efficienza; la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e

- straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente;
- e) i fanghi e gli oli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e domestiche dovranno essere periodicamente asportati (e comunque almeno una volta all'anno) al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
- f) nel pozzetto di prelievo fiscale posto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali di cui alla precedente lettera a), devono essere effettuati, con cadenza almeno trimestrale, autocontrolli analitici delle acque reflue con la caratterizzazione dei seguenti parametri: Zinco, Piombo, Nichel, Rame, Cadmio e Cromo totale;
- g) deve essere tenuto un apposito registro con fogli numerati progressivamente, a disposizione degli organi di controllo, nel quale allegare i risultati delle analisi di cui alla precedente lettera f) e su cui annotare:
- le operazioni di manutenzione delle condotte fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e domestiche;
 - quanto previsto alla successiva lettera j);
- h) almeno ogni 4 anni dovrà essere presentata all'ARPAE una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo, così come disposto dall'art. 3, comma 5, del DPR n° 59/2013;
- i) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
- j) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi agli impianti di trattamento o alle condotte fognarie interne, ovvero cessazione del funzionamento degli impianti stessi, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE e all'A.U.S.L. di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- k) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica agli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e domestiche o variazione delle modalità dello scarico rispetto a quanto agli atti;

5. di impartire, per quanto riguarda l'impatto acustico, le seguenti prescrizioni (come stabilite dal Comune di Podenzano nel proprio parere espresso con nota prot. n. 9314 del 03/09/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 159182 del 04/09/2024):

1. deve essere eseguito un monitoraggio "post operam" ad impianti avviati (emissioni E43 ed E44 in funzione) al fine di verificare l'effettivo livello di impatto ambientale sulla matrice rumore;
2. l'esito del monitoraggio "post operam" dovrà essere trasmesso al Comune di Podenzano e ad ARPAE SAC per le verifiche di competenza;

6. di fare salvo che:

- il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento 878/2020;
- devono essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse;
- in considerazione della presenza di torri evaporative, il gestore deve ottemperare a quanto previsto dalla D.G.R. 828/2017 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi";

7. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art.14-quinquies della L. 241/90, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

8. di dare atto, altresì, che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- in considerazione della prosecuzione senza modifiche per il titolo abilitativo già rilasciato (scarichi), è confermata la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale in quindici (15) anni dal 22/08/2022, data del provvedimento di

rilascio (prot. 11799), da parte del Suap dell'Unione Valnure e Valchero, dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 3510 in data 11/07/2022;

- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;

- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;

- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.